

Informativa per la clientela di studio

N. 120 del 11.09.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La conversione del "Decreto Energia"

*La **Legge 90/2013 di conversione del Decreto Legge 63/2013** ha ampliato al portata delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di risparmio energetico.*

Entrambe le agevolazioni erano già state rafforzate dal Decreto Legge che aveva prorogato al 31 dicembre 2013 l'aumento al 50% dello sconto per i lavori edili e portato il bonus energetico dal 55 al 65%. Vediamo le novità portate dalla legge di conversione.

Detrazione per lavori di riqualificazione energetica

È confermato l'aumento della detrazione Irpef/Ires al 65% relativamente ai lavori di riqualificazione energetica.

A seguito della modifica, in sede di conversione, dell'art. 14 del Decreto in esame, l'agevolazione è applicabile anche agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, nonché scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

L'agevolazione è riservata alle spese sostenute nel periodo 6.6 – 31.12.2013 ed è usufruibile in 10 quote annuali.

Per gli interventi su parti comuni di condomini o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, l'agevolazione in esame interessa le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2014.

Detrazione per lavori di recupero

La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR, è stata incrementata al 50% ad opera del D.L. n. 83/2012, il quale ha anche aumentato il tetto massimo agevolabile a € 96.000, relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013.

A seguito della conversione è confermata la proroga dell'agevolazione nella misura del 50% fino al 31.12.2013.

Si rammenta che l'agevolazione:

- ✓ interessa le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- ✓ va ripartita in 10 quote annuali.

Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

Il DL n. 63/2013 nella versione originaria estende(va) l'agevolazione in esame anche all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6.6 al 31.12.2013 ed è calcolata su un ammontare non superiore a € 10.000.

In sede di conversione l'agevolazione è stata estesa altresì alle spese sostenute dal 6.6 (fino al 31.12.2013) per l'acquisto di grandi elettrodomestici, purchè rientranti nella categoria A+, A per i forni (la categoria è desumibile dall'etichetta energetica) sempre entro il limite massimo di spesa agevolabile di € 10.000.

L'importo massimo agevolabile di € 10.000 si aggiunge alla soglia massima di € 96.000 prevista per gli interventi di recupero edilizio in esame.

Al fine di usufruire della detrazione, i pagamenti relativi alle spese in esame devono avvenire mediante bonifico bancario ovvero postale.

L'Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 4.7.2013, ha precisato le indicazioni che i bonifici devono contenere ossia:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche / Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA/codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.

Detrazione spesa sicurezza zone sismiche

In sede di conversione all'art. 16 è stato inserito il comma 1-bis in base al quale per le spese relative agli **interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche**, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, attivate dal 5.8.2013 ("dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione") su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione pari al 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2013 (ammontare complessivo agevolabile € 96.000 per unità immobiliare).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....